La sentenza "Lautsi" sul Crocefisso: summum jus, summa iniuria? (Nota a Corte europea dei diritti dell'uomo. Sentenza 3 novembre 2009, Affaire Lautsi c. Italie, ric. 3014/06) (•)

di Antonino Spadaro

Indice-sommario: 1. Premessa.- 2. I fatti.- 3. Re ipsa loquitur: un confronto fra eccessi.- 4. Le ineccepibili ragioni "giuridico-formali" della Corte di Strasburgo.- 5. Le opportune motivazioni teologico-culturali contrarie alla presenza di simboli religiosi in luoghi dove si esercitano pubbliche funzioni (il rischio identitario). Sul carattere, invece, trans-nazionale meta-culturale del crocefisso.- 6. Le ragioni "giuridico-sostanziali" che inducono a considerare la decisione come inopportuna e non del tutto ragionevole.- 7. Le "discriminazioni alla rovescia" derivanti da una scelta troppo tranchant: esistono i diritti dei singoli che compongono una maggioranza? Necessità di un attento "bilanciamento" (del tutto assente).- 8. La mancata applicazione della dottrina del c.d. margine di apprezzamento.- 9. Gli effetti della pronuncia su: Governo, Magistratura, Corte costituzionale, Parlamento. Necessità di una disciplina che preveda una soluzione moderata, mista e in parte locale.- 10. Conclusioni: sulla manipolazione del crocefisso – da segno per eccellenza includente (l'amore dei nemici) – a simbolo identitario escludente.

1. La sentenza Lautsi – con il prevedibile *bailamme* di reazioni che ha suscitato, talora emotivamente sincere, talora politicamente ipocrite o interessate (come quando si è lamentata la mancata menzione delle radici cristiane nel trattato costituzionale europeo) – è la prova tangibile di contraddizioni in apparenza insanabili e paradossalmente accomunate, ci sembra, da un identico, patetico errore: la *presunzione* di possedere una "verità", quale che sia, che può quindi essere imposta agli altri, a *tutti* gli altri.

È tale, infatti, sia l'atteggiamento di chi, in qualche caso persino in buona fede, vorrebbe imporre agli altri – a *tutti* gli altri: non cristiani o addirittura non credenti – il simbolo di una religione particolare in un contesto scolastico pubblico, non privato, sia l'atteggiamento (intrinsecamente, seppure forse inconsapevolmente, fazioso) di chi s'illude invece di essere neutrale e pretende di imporre agli altri, a *tutti* gli altri, la propria, presunta neutralità. Ne consegue un *cocktail* esplosivo che tende ad ubriacare un po' tutti gli attori della vicenda, determinando, alla fine, una diabolica e drammatica incomunicabilità dei diversi contesti e mondi coinvolti.

2. Già la semplice descrizione, pur sintetica, della nota vicenda fa comprendere la compresenza di troppi, e non sempre chiari e dichiarati, fattori in gioco.

Molto brevemente: nel 2002 la signora Soile Tuulikki Lautsi, cittadina italiana di origini finlandesi, ha chiesto al consiglio d'istituto della scuola media V. Da Feltre di Abano Terme (Pd) la rimozione del crocefisso – anzi, pare, dei tre crocifissi – presenti nell'aula frequentata dai propri figli, Dataico e Sami Albertin, rispettivamente di 11 e 13 anni. Di fronte al rifiuto, la signora si è rivolta al TAR del Veneto. Nel frattempo *et pour cause*, il ministro della Pubblica Istruzione italiano adotta la direttiva n. 2666/2002, che raccomanda ai dirigenti delle scuole di esporre il crocefisso.

Chiamato in causa, il TAR Veneto, nel 2004¹, decide di sollevare q.l.c. – per presunta violazione del principio di laicità *ex* artt. 2, 3, 7, 8, 9, 19 e 20 Cost. – di fronte alla Corte costituzionale in relazione agli artt. 159, 190 e 676 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 (e allegata tabella C) del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297, e dall'art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965, disposizioni risalenti al regime fascista, discutibili ma mai esplicitamente abrogate, che prevedono l'obbligo di tale "arredo" (accanto alla bandiera e all'immagine del Capo dello Stato-re) nelle scuole elementari e medie inferiori. Per dirlo con la corretta traduzione francese della

^() in Dir. pubbl. comp. e comun., 2010 e anche in AA.Vv., Studi in onore di A. Mattioni, 2010.

¹ Sezione I, Ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56.

sentenza CEDU, «l'image du Christ et le portrait du Roi [..avec..] le drapeau National [...]: les deux symboles sacrés de la foi et du sentiment national».

In merito la Corte costituzionale, secondo qualcuno pilatescamente, dichiara la propria incompetenza per ragioni formali, pronunciando un'inammissibilità per «improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte»².

Segue rigetto del ricorso da parte del TAR Veneto nel 2005³, in quanto il crocefisso deve essere visto non solo quale simbolo «dell'identità del nostro popolo, ma quale simbolo altresì di un sistema di valori di libertà, eguaglianza, dignità umana e tolleranza religiosa e quindi anche della laicità dello Stato, principi questi che innervano la nostra Carta costituzionale». A questo punto, posta l'incompetenza della Cassazione⁴, la ricorrente – socia dell'Unione Atei e Agnostici Razionalisti (UAAR) – impugna tale decisione al Consiglio di Stato, che invero nel lontano 1988 già aveva dato un parere positivo in merito, ritenendo che il crocefisso «rappresenta un simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da una specifica confessione religiosa [..sicché..] fa parte del patrimonio storico» nazionale⁵. Prevedibilmente ora, la sesta Sezione del C.S., con sentenza n. 556 del 13 febbraio 2006, conferma insieme il precedente orientamento e la sentenza di primo grado.

Infine e – verrebbe da dire – per disperazione, la sig.ra Lautsi (che sembra abbia sottoposto alla Corte anche l'ipotesi che ogni simbolo venisse esposto) fa appello al diritto internazionale e ricorre alla Corte EDU, lamentando che «l'exposition de la croix dans les salles de classe de l'école publique fréquentée par ses enfants était une ingérence incompatible avec la liberté de conviction et de religion ainsi qu'avec le droit à une éducation et un enseignement conformes à ses convictions religieuses et philosophiques [...]. Privilégier une religion par l'exposition d'un symbole donne le sentiment aux élèves des écoles publiques [...] que l'Etat adhère à une croyance religieuse déterminée [...] surtout pas les personnes qui sont plus vulnérables en raison de leur jeune âge».

La Corte di Strasburgo, all'unanimità – con un collegio di 7 giudici appartenenti a Paesi non solo dell'Unione Europea (infatti, accanto a un belga, un italiano, un portoghese, un ungherese e un lituano, erano presenti anche un giudice turco e uno serbo) – finalmente le dà ragione, ravvisando la violazione degli artt. 9 della Convenzione (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e 2 del Protocollo n. 1 (dovere di rispetto, da parte dello Stato, del diritto all'educazione e dunque delle convinzioni filosofiche e religiose dei genitori)⁶.

Il Ministro italiano più direttamente interessato, M.S. Gelmini della Pubblica Istruzione, dichiara: «La presenza del crocefisso in classe non significa adesione al Cattolicesimo ma è un simbolo della nostra tradizione [...]. La nostra Costituzione inoltre riconosce, giustamente, un valore particolare alla religione cattolica [...] il crocefisso rappresenta l'Italia e difenderne la presenza nelle scuole significa difendere la nostra tradizione»⁷. Analoga la posizione dell'intero Governo della penisola che, su indicazione del Ministro F. Frattini e del Presidente del Consiglio, decide di ricorrere alla *Grande Chambre* «per contestare un'inaccettabile sentenza sull'esposizione pubblica del Crocefisso»⁸.

Il Vaticano ha espresso «stupore e del rammarico» per una sentenza «miope e sbagliata». Netta pure la presa di posizione della Cei che boccia la sentenza parlando di «visione parziale e ideologica»⁹.

⁶ Sentenza 3 novembre 2009, Affaire Lautsi c. Italie (ric. 30814/06).

² Così l'ord. n. 389/2004.

³ Sezione III, Sentenza 17-22 marzo 2005, n. 1110.

⁴ Ord. 10 luglio 2006, n. 15614.

⁵ N. 63, 27 apr. 1988.

⁷ Dichiarazione dell'Ufficio stampa del Ministero, 3 novembre 2009.

⁸ Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 68 del 6 novembre 2009.

⁹ Cfr. Corriere della Sera, 3 nov. 2009.

Nonostante la natura ovviamente diversa dell'ente, a sua volta l'Unione Europea, forse in ragione dei nessi/rinvii fra Carta di Nizza e Convenzione EDU¹⁰, prendeva subito le distanze dalla decisione¹¹. Tuttavia – almeno fino al 20 dicembre 2009¹² – il Parlamento europeo in seduta plenaria, con 283 voti favorevoli, 259 contrari e 27 astensioni, ha accolto l'appello di Martin Schulz (S&D, DE) di rinviare a una prossima sessione la votazione sulla questione del crocefisso.

3. Che dire della sintetica esposizione testé proposta? Re ipsa loquitur! Che i fatti parlano da soli si può dedurre in particolare da due dati emblematici e speculari: 1) ammesso che fossero realmente tali, tre crocefissi sembrano davvero troppi, e dunque inutili (se non addirittura controproducenti), anche dal punto di vista del credente-cristiano. Ma, a onor del vero, bisognerebbe pure precisare che, se tutte le confessioni cristiane si riconoscono nel segno della "croce" (il legno), non tutte però gradiscono il segno del "crocifisso" (l'uomo sul legno). Ad ogni modo, appare comunque inspiegabile e assolutamente miope – pure in presenza di un solo simbolo – l'assenza di soluzioni di mediazione concreta nel particolare caso di specie, certo non facilitate dalla ricordata direttiva n. 2666/2002 del Ministro; 2) per quanto potessero esistere comprensibili ragioni personali di coscienza nella madre ricorrente, è difficile escludere che la sig.ra Lautsi – quale socia dell'Unione Atei e Agnostici Razionalisti (UAAR) – non sia stata mossa anche da forti ragioni collettive di tipo ideologico. Senza negare, dunque, la possibilità di un'effettiva lesione della sensibilità soggettiva dei due ragazzi, è legittimo ipotizzare un rilevante (forse prevalente?) interesse ideologico del genitore che, in un Paese a maggioranza cattolico e a stragrande maggioranza ancora cristiano, ha condotto una classica battaglia "di principio" e di minoranza. Naturalmente analoghe considerazioni "ideologiche" possono farsi per l'opposto, diffuso fenomeno di resistenza alla rimozione del simbolo e, in ogni caso, la questione qui accennata incide solo marginalmente sulla qualificazione giuridica della vicenda.

Insomma, ancora una volta, abbiamo assistito a un confronto fra *eccessi*: un diffuso e ottuso clericalismo, in un caso, e ovviamente un tenace e intransigente anti-clericalismo, nell'altro, con uno spreco di energie e risorse, che forse sarebbero state meglio spese affrontando questioni più concrete, rilevanti e incisive¹³.

Soprattutto appare difficile, ora, ricondurre tutta questa delicatissima problematica sul piano sereno e nell'alveo equilibrato del Diritto costituzionale, ossia di un diritto che procede per continui *bilanciamenti* e si manifesta, per sua natura, come intrinsecamente *ragionevole* e *inclusivo*. Ciononostante questa è la strada che si cercherà qui di percorrere.

4. Innanzitutto vanno ricordate le ragioni della Corte di Strasburgo: sono evidenti e difficilmente confutabili le astratte motivazioni "formali" che hanno portato alla decisione.

Partendo dal presupposto che, dopo la revisione Craxi-Casaroli del concordato¹⁴, la religione cattolica non è più "religione di Stato" in Italia, la Corte ritiene che è soprattutto attraverso l'insegnamento pubblico (*enseignement public*) che si può conseguire l'obiettivo del fondamentale diritto all'istruzione nel rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori (*le droit des parents au respect de leurs convictions religieuses et philosophiques*).

Posto dunque il divieto, per la scuola pubblica, di ogni tipo di indottrinamento (*endoctrinement*) o proselitismo (*activités missionnaires*), si ricorda che il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori e delle credenze dei minori implica il diritto di credere o di non credere ad alcuna religione

¹³ 8 x 1000, esenzioni fiscali, finanziamento pubblico scuole private, ecc: su tutte queste problematiche sia consentito rinviare ad A. Spadaro, *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale (sulle radici* "religiose" *dello Stato* "laico"), Torino Giappichelli, 2008, spec. 237 ss..

¹⁰ Cfr. pure, ora, l'art. 6 del Trattato di Lisbona.

¹¹ Così il portavoce del Commissario UE alla Giustizia, Jacques Barrot.

¹² Data in cui scriviamo.

¹⁴ 18 febbraio 1984, l. n. 121 del 25 marzo 1985.

(libertà negativa: droit de croire en une religion ou de ne croire en aucune religion). Ciò vale a maggior ragione per i bambini (enfants), la cui coscienza critica è ridotta (esprits qui manquent encore, selon le niveau de maturité de l'enfant, de la capacité critique).

La Corte, richiamando un precedente¹⁵, sostiene inoltre che nei Paesi in cui la grande maggioranza (*majorité*) della popolazione aderisce ad una determinata religione, la manifestazione/esposizione dei relativi riti e simboli, senza restrizioni di luogo e di forma, può costituire una pressione (*pression*) sugli scolari che non praticano detta religione o su coloro che aderiscono ad un'altra religione. Soprattutto, secondo la Corte, il simbolo del crocefisso ha una pluralità di significati tra i quali prevale quello religioso (*la signification religieuse est prédominante*) e ciò è un dato che può turbare (*perturbant émotionnellement*) gli scolari di altre religioni o coloro che non professano alcuna religione. Tale rischio è particolarmente presente presso gli scolari che appartengono a minoranze religiose (*minorités religieuses*).

In conclusione, la Corte – che richiama il principio di laicità secondo la giurisprudenza costituzionale italiana 16 – reputa che l'esposizione obbligatoria del simbolo di una determinata confessione (exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée) nell'esercizio della funzione pubblica, in particolare nelle aule scolastiche (les salles de classe), limita il diritto (droit) dei genitori di educare i loro figli secondo le loro convinzioni come pure il diritto degli scolari di credere o di non credere e viola il dovere (devoir) che incombe sullo Stato di rispettare la neutralità nell'esercizio della funzione pubblica (neutralité dans l'exercice de la fonction publique), in particolare nel campo dell'educazione. Incidenter va detto, a onor del vero, che l'interpretazione che Strasburgo fa della laicità italiana ha suscitato le dure reazioni proprio dell'estensore della sentenza 203/1989, il Presidente emerito della Corte Francesco Casavola.

Non si sottovaluti pure il fatto che la sentenza si rivolga a un Paese caratterizzato dal fenomeno, certo noto alla Corte di Strasburgo, di una crescente e oggettiva influenza, se non ingerenza, della Chiesa cattolica sulle istituzioni pubbliche italiane. Basti pensare alle più recenti, e grottesche, vicende di bioetica legate al trattamento di fine vita¹⁷. Si tratta di un dato non trascurabile nella valutazione del peso effettivo che la Corte di Strasburgo dà al crocefisso, tant'è che nella decisione addirittura si sostiene la ragionevolezza dell'associazione di tale simbolo al cattolicesimo, quale religione maggioritaria (*symbole qu'il est raisonnable d'associer au catholicisme, la religion majoritaire en Italie*). Per altro, non bisogna dimenticare che anche la Corte costituzionale italiana ha fatto prevalere, in materia religiosa, il principio di eguaglianza sul semplice dato numericomaggioritario¹⁸.

A sostegno della decisione può pure rilevarsi che, se già all'interno dell'ora di religione è riconosciuta l'inviolabilità della libertà di coscienza degli alunni e di educazione dei genitori¹⁹, *a fortio- ri* tale inviolabilità dovrà essere riconosciuta nel rimanente tempo ordinario di vita scolastica.

Nonostante l'ignoranza – da parte del *quisque e populo*, o cittadino medio, italiano – delle reali motivazioni che hanno portato al dispositivo, e nonostante, quindi, la diffusa incomprensibilità per l'opinione pubblica italiana della decisione, le ragioni della Corte di Strasburgo qui esposte sono invece apparse chiare a buona parte dei commentatori più sereni, anche credenti e di parte cattolica. Del resto, in passato già il il *Bundesverfassungsgericht.erster* della R.F.T.²⁰ aveva provveduto in

¹⁵ Karaduman c. Turchia, decisione della Commissione del 3 maggio 1993.

¹⁶ Qui a nature de « principe suprême » (voir arrêt nº 203/89 ; 259/90 ; 195/93 ; 329/97), qui caractérise l'Etat dans le sens du pluralisme.

¹⁷ Sul punto sia consentito rinviare, per tutti, al nostro *Può il Presidente della Repubblica rifiutarsi di emanare un decreto-legge?* Le "ragioni" di Napolitano (2009), in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti forum/paper/0099 spadaro.pdf.

¹⁸ Sent. n. 440 del 1995.

¹⁹ Concordato revisionato del 1984, art. 9, n. 2, seconda proposizione, nonché art. 5, lett a, del Protocollo addizionale.

²⁰ Senat, 16 maggio 1995.

questo senso e, poi, anche in Svizzera il crocefisso era stato espunto dalle scuole elementari²¹. Inoltre – salvo, se non erriamo, il caso dell'Austria e della Polonia – in nessun Paese europeo v'è più l'obbligo dell'affissione di crocifissi, o comunque di simboli religiosi, nelle scuole pubbliche (della Bavaria si parlerà più avanti).

Insomma, proprio alla luce dei principi della Convenzione europea, *prima facie* «la sentenza è ineccepibile: una volta investita del caso, la Corte non poteva che decidere così», all'obbligo opponendosi «tutti i principi del moderno Stato di diritto, le norme della Costituzione, la Convenzione europea e forse anche la Dichiarazione conciliare "Dignitatis humanae" sulla libertà religiosa»²². S'è detto pure che «In Europa, in genere nelle democrazie occidentali, il simbolo di una religione nei luoghi dello Stato è inconcepibile», sicché la necessità di «rimuovere i crocifissi dagli uffici pubblici e rimetterli nelle chiese, dove devono stare» è da considerarsi un concetto «ovvio» e «scontato»²³.

Non si può invocare l'assenza di sanzioni e la frequente disapplicazione delle norme incriminate (le classi sprovviste dell'"arredo" sono più di quanto si pensi), visto che nel nostro ordinamento comunque esse restano obbligatorie.

Né a onor del vero può sostenersi che la decisione della Corte EDU finisce col determinare *logicamente*, e quindi automaticamente, l'espunzione/rimozione del crocefisso da *tutti* i luoghi (piazze, vie, palazzi storici o d'arte, ecc.) o mezzi (bandiere nazionali, stemmi regionali e comunali, ambulanze della croce rossa, ecc.) *pubblici*, come pure è stato fatto da più parti: per es., dal Presidente del Consiglio, secondo cui «Ci sono 8 paesi d'Europa che hanno la croce nella loro bandiera... Cosa dovrebbero fare, cambiare la loro bandiera?»²⁴. Infatti, ciò costituirebbe una contaminazione del ragionamento giuridico e una superfetazione della effettiva portata della sentenza Lautsi, che invece sembra chiaramente delimitata al caso specifico della scuola pubblica²⁵.

Infine, nemmeno può sottacersi il fatto che, in ogni caso – a differenza che in Francia – in Italia ogni studente che lo desideri può sempre portare/indossare un crocefisso o un simbolo religioso personale, quale ipotetico "contraltare" alla rimozione dell'unico simbolo religioso in atto presente. Si tratta di ragionamenti e considerazioni che necessariamente vanno fatti, prima di *criticare* la sentenza.

Insomma, in via del tutto astratta e di principio, è difficile contestare la decisione della Corte EDU, che pretende di risolvere "in radice", ossia radicalmente e senza appelli, la questione del simbolo religioso nelle aule scolastiche pubbliche, in un Paese dalla *laicità difficile* come l'Italia.

5. Accanto alle argomentazioni giuridico-formali addotte dalla Corte di Strasburgo, esistono pure motivazioni teologico-culturali, di tutto rispetto, che inducono ad esprimere significative perplessità sulla presenza del crocefisso nei luoghi pubblici in Italia, soprattutto per l'inusitato significato che ad esso si è preteso di dare. Desideriamo spendere qualche rigo su tale punto, prima di passare, in questa nota, alla *pars destruens*, o di critica giuridica verso la sentenza.

²¹ Tribunale federale svizzero, sent. 26 settembre 1990, *Comune di Cadro c. Guido Bernasconi*, con il commento di M. P. Viviani Schlein, *Il problema delle manifestazioni di credo religioso nella vita pubblica in Svizzera*, in *Dir. pubbl. comp. eur.*, 2005, 235 ss..

²² Così R. La Valle, La croce nelle mani di Gasparri e Calderoli, 05/11/2009, in www.proteofaresapere.it.

²³ Così, fra i tanti, C. Maltese, *La crociata (medioevale) per tenere i crocifissi in aula*, in *Il venerdì* di *Repubblica*, 13 novembre 2009, 19.

²⁴ Corriere della Sera del 6 nov. 2009.

Cfr.: A. Schuster, *Una* ratatouille, *per favore*!, in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/corte_europea_diritti_uomo/0004_schuster.pdf, e G. D'Elia, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: un paradosso che non resiste all'Europa* (28.11.09), in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/paper/0160_delia.pdf; ma, prim'ancora che si esprimesse la Corte EDU, v.: G. Di Cosimo, *Scuole pubbliche e simboli religiosi*, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it, 31/03/2004 e G. Brunelli, *Simboli collettivi e segni individuali di appartenenza religiosa: le regole della neutralità*, in *Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Padova Cedam, 2008, 307]

Come s'è visto, già la magistratura amministrativa ha considerato il simbolo del crocefisso come espressivo «dell'identità del nostro popolo»; ma, al di là di alcune analoghe dichiarazioni del precedente Capo dello Stato (C.A. Ciampi), più tardi anche il Governo, nella sua memoria, ha rafforzato tale orientamento, sottolineando che il crocefisso, oltre quello religioso, ha «altri significati»; in particolare «un significato etico [...] indipendente dall'adesione alla tradizione religiosa», sicché il messaggio della Croce è un «messaggio umanistico [...] perfettamente compatibile con la laicità». Nello stesso filone (di rispetto della "tradizione identitaria nazionale") si collocano poi, dopo la sentenza, numerose dichiarazioni di singoli esponenti del Governo.

Per quanto si cerchi di leggere *in bonam partem*, ossia con un'interpretazione costruttiva, tale tipo di argomentazioni, è difficile non scorgervi il rischio di una pericolosa identificazione fra statualità giuridico-politica e identità nazionale italiana – per dirla seccamente, con C. Esposito, fra Stato e Nazione – entrambi accomunati da un dato *identitario* di origine religiosa. È un punto equivoco e discutibile, che evoca il rischio del passaggio – pur involontario e solo implicito – dall'*etica dello Stato* allo *Stato etico*. Infatti, la semplicistica identificazione fra Stato e Nazione, quale che ne sia la fondazione *identitaria* (foss'anche la più alta e nobile), è sempre l'anticamera di un ordinamento potenzialmente giuridico-politico intollerante, comunque non aperto, ma chiuso. Le società liberali sono, devono essere, invece, popperianamente "società aperte" e gli Stati costituzionali, pur rispettando *la* o *le* identità nazionali, sono tali in quanto non sposano alcuna etica particolare, con fondazione religiosa o meno, dovendo piuttosto essere espressione di una meta-etica laica che rende possibili tutte le altre etiche individuali e collettive, a loro volta fondate religiosamente o meno²⁶.

Nel caso di specie, c'è addirittura da restare sbalorditi per il semplicismo della ricostruzione storica sottesa, che sembra dimenticare il Risorgimento: senza certo negare la rilevante influenza della componente cattolica nel processo di formazione dell'identità nazionale italiana, è un fatto che «la nazione italiana nasce "contro" la Chiesa cattolica: infatti dall'Unità d'Italia fino al fascismo i crocifissi sono banditi dalle aule scolastiche come da qualsiasi altro edificio pubblico»²⁷. Né può sottovalutarsi che l'introduzione dell'obbligatorietà dei crocifissi nelle scuole pubbliche (1924-1928), quale comoda premessa del concordato Mussolini-Gasparri (1929), è un precedente storico che certo non può entusiasmare né gli autentici laici, né gli autentici credenti, perché accosta diabolicamente identità religiosa, identità nazionale e fascismo. Insomma, davvero ci sarebbero buone ragioni perché soprattutto i credenti desiderino che il crocefisso "resti fuori" dalle scuole pubbliche, se esso venisse inteso quale misero retaggio storico di un miope compromesso ecclesiastico con un regime autoritario. Solo molto più tardi, negli anni Sessanta del secolo scorso, il Concilio Vaticano II fortunatamente spazzerà via l'idea dell'obbligatorietà della fede (e dunque, di una religione "di Stato"), rendendone sostanzialmente inutili anche le conseguenze simboliche. Ma, evidentemente, la gran parte degli italiani non ha la più pallida idea di tali origini e, comunque, come si diceva, guarda oggi al simbolo in sé, indipendentemente dalle ragioni storiche che ne hanno determinato l'originaria affissione *obbligatoria*.

In ogni caso – al di là della facile critica giuridico-costituzionale alle argomentazioni identitarionazionalistiche religiosamente orientate, testé svolta – è difficile non scorgere, dietro tali motivazioni, una commistione fra sacro e profano del tutto inaccettabile, come si ricordava, da un punto di
vista strettamente teologico. Sotto quest'aspetto, alla fine, ad esser danneggiato gravemente è proprio il simbolo religioso qui esaminato nel suo significato più profondo. Il punto, di solito ignorato
o trascurato, su cui si vuole qui porre l'accento, è quello che potremmo definire con la seguente
formula: "riduzionismo" in senso *etico-nazionale* dei simboli religiosi. Insomma, il crocefisso è, sì,
un simbolo *identitario*, ma esclusivamente in senso religioso, e assolutamente non in senso nazionale, come pure vorrebbero lasciar intendere la magistratura amministrativa e il Governo italiani. Esso
è un simbolo *identitario* di una religione, non di una nazione, in quanto lo Stato non può «deconte-

²⁷ C. Maltese, *op. cit.*, 19.

²⁶ Per un approfondimento di questo concetti, cfr. A. Spadaro, *Libertà di coscienza e laicità nello Stato costituzionale* (sulle radici "religiose" dello Stato "laico"), cit., spec. 157 ss..

stualizzare e laicizzare un simbolo religioso, poiché con ciò si offende la coscienza dei credenti [..e parimenti..] in nessun caso [..può..] servirsi della religione e dei simboli che essa esprime per promuovere le proprie politiche ed i propri valori»²⁸.

Con ogni evidenza, il crocefisso non è, non può essere, un simbolo nazionale – italiano, francese, tedesco, polacco o irlandese (e, purtroppo, tutte le volte in cui ciò accade, v'è un uso strumentale della religione cristiana a fini politici) – poiché la religione cristiana, pur avendo radici semitiche e fondando gran parte della cultura dell'Occidente, non è "riducibile" ad un particolare universo culturale e, men che meno, ad un'identità nazionale particolare. E ciò vale a maggior ragione per quella parte della cristianità, di gran lunga la più cospicua, che è la cattolicità. Come tutti sanno, cattolico, infatti, vuol dire universale e realmente la Chiesa cattolica, nonostante l'eurocentrismo che ancora la caratterizza, è, e tende sempre più ad essere, universale.

Ad ogni modo, il crocefisso, segno per eccellenza della cristianità – in quanto simbolo autenticamente, squisitamente ed esclusivamente religioso – non può non essere che trans-nazionale e meta-culturale. La nota questione teologica dell'inculturazione del Vangelo si pone proprio in quanto il crocefisso, al pari del Vangelo stesso, non è "riducibile" a una cultura specifica (e, a maggior ragione, a un'identità nazionale), potendo, e dovendo, diventare lievito spirituale e fattore di promozione umana per *tutte* le culture e identità nazionali.

Se dunque appaiono miopi e fuorvianti, quindi molto deboli, le argomentazioni in questo senso addotte dal Governo italiano sotto il profilo giuridico, molto più rilevanti e gravi sono le conseguenze teologiche di una difesa inappropriata di un simbolo così grande, spirituale e universale. Infatti, va rimarcato che proprio il duplice e opposto rischio – di indifferentismo (averlo sempre «davanti agli occhi senza vederlo») e di *riduzionismo* (nel senso di ricondurlo/sminuirlo a una specifica tradizione/identità «nazionale») – paradossalmente potrebbe indurre gli autentici credenti/cristiani a preferirne la rimozione dalle scuole pubbliche, cosa del resto già fatta da Don Milani nella sua Scuola di Barbiana, invocando semmai «meno Croce e più Vangelo»²⁹, nella consapevolezza che il crocefisso è un simbolo che prima di tutto si porta «nel cuore», o è inutile³⁰.

6. Se, come inizialmente s'è detto, esistono ragioni "giuridico-formali" (e, s'è visto, persino teologico-sostanziali) che inducono a ritenere la decisione sul caso Lautsi logica e razionale, non mancano invece non trascurabili ragioni "giuridico-sostanziali" che inducono a considerarla come inopportuna e non del tutto ragionevole³¹. Proviamo a ricordarne alcune.

Un'analisi appena più approfondita induce a considerare la strada percorsa dalla Corte di Giustizia, a ben vedere, come la più facile, la più breve, forse anche la più diretta, ma certo non la più giusta. Ciò perché si tratta di una decisione, sì, logica, ma adottata con un certo esprit de geometrie, dunque incomprensibilmente rigida e tranchant. Potrebbe dirsi: una sentenza illuministica, più che illuminata e, quindi, una decisione sicuramente razionale, ma probabilmente non ragionevole. Si potrebbe pure dire che la soluzione individuata, proprio perché, dal punto di vista teorico del principio di laicità, appare "scontata", in realtà risulta – senza voler mancare di rispetto a una Corte così importante – più che semplice, semmai semplicistica. I fattori in gioco da tenere in conto, infatti, sono molti di più e il quadro ben più complicato di quanto non risulti dal netto disposto della Corte.

Per capirci, una simile decisione, così secca, sarebbe stata comprensibile nel caso di un tribunale nazionale di uno Stato laico di fine Ottocento o dei primi del Novecento --, ma non da una Corte internazionale del terzo millennio, che dovrebbe ispirare le sue pronunce a un equilibrio più comples-

²⁸ Così M. Bignami, Principio di laicità e neutralità religiosa: l'esperienza del giudice amministrativo italiano, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 10.

²⁹ Così, ora, le Comunità cristiane di base.

crocifisso Cfr., tutti, C.M. Martini, Ildeve di in essere dentro noi. http://www.corriere.it/cultura/speciali/2009/martini01/notizie/martini271209 b 880ff3f2-f2db-11de-98ab-00144f02aabe.shtml).

³¹ Sul concetto di ragionevolezza sia consentito rinviare, per tutti, a: Aa. Vv., La ragionevolezza nel diritto, a cura di M. La Torre e A. Spadaro, Torino Giappichelli, 2002.

so, profondamente intriso di *ragionevolezza* e intrinsecamente rispettoso della dottrina dei c.d. *margini di apprezzamento nazionali*.

Altrimenti detto: la sentenza certo acquieta la ricorrente – le cui ragioni, si badi, erano state discutibilmente disattese a livello nazionale – ma purtroppo con effetti generalizzati del tutto astratti, controproducenti e in contrasto con un autentico spirito laico, che non è mai unilaterale (come unilaterale è, a conti fatti, lo speculare obbligo generalizzato dell'affissione del crocefisso). Insomma: "era" *irragionevole* obbligare *sic et simpliciter* i figli della Sig.ra Lautsi a "subire", in una scuola pubblica, la presenza *esclusiva* di un simbolo religioso ad essi non gradito, violando la sensibilità particolare di alunni e genitori. Ma parimenti *irragionevole* "apparirebbe" ora togliere i crocifissi da tutte le aule delle scuole elementari e medie italiane in cui si trovano – cosa pur astrattamente oggi possibile per effetto del vincolo verso gli obblighi internazionali derivante dall'art. 117, I c., Cost., soprattutto dopo le sent. cost. nn. 311-317 e, prim'ancora, 348-349/2007³² – perché si tratterebbe di un provvedimento lesivo della sensibilità di buona parte degli italiani, indipendentemente dalla fede concretamente da essi professata, i quali non lo percepirebbero come una logica applicazione di un principio giuridico, ma come un atto stupido, se non addirittura odioso.

Sotto questo aspetto, non può quindi dirsi che la Corte di Strasburgo abbia semplicemente "fatto il suo dovere", di fronte a un para-confessionismo inconfessato (e inconfessabile) dello Stato italiano, formalmente laico. Se è vero, infatti, che non tocca ai giudici di Strasburgo sostituirsi alle autorità italiane (che certo hanno le loro responsabilità in questa storia: dai giudici al governo), è pure vero che la Corte EDU avrebbe potuto, e dovuto – come si diceva prima – fare scelte meno "rigide" e "automatiche", che tenessero conto di tutti i fattori in gioco, pervenendo a una decisione più saggia. Non sembra *ragionevole*, infatti, sciogliere un nodo ... creandone, però e contemporaneamente, molti altri. In questo caso, invece, l'impressione è che la Corte EDU abbia scelto la via più semplice: dare una lezione all'Italia, con un provvedimento "esemplare", disinteressandosi del tutto delle conseguenze della propria decisione.

L'aspetto forse più surreale della vicenda è che lo Stato italiano, a parere di chi scrive, una qualche lezione di laicità (soprattutto in altri campi, ben più rilevanti) la merita veramente, ma in tutta franchezza non ci sembra che la via scelta sia delle migliori, probabilmente rivelandosi alla fine persino controproducente, come tutte le posizioni astrattamente di principio.

7. Innanzitutto va preso atto – senza inutili giri di parole, eufemismi o ipocrisie – che l'esplicita qualificazione, operata dalla Corte di Strasburgo, come *negativa* dell'influenza dell'esposizione del crocefisso, con conseguente obbligo di risarcimento a favore della Sg.ra Lautsi³³, costituisce una chiarissima indicazione della soluzione preferita/scelta dai giudici: la rimozione del simbolo, *sic et simpliciter*.

E davvero stupisce che a una Corte così autorevole sia sfuggita la portata intrinsecamente *distruttiva*, e alla fine auto-contraddittoria, di una simile conclusione. Sorprendentemente sfugge ai giudici di Strasburgo la pericolosità della potenziale rimozione dalle scuole pubbliche italiane del simbolo del cristianesimo, non astrattamente in sé, ma quale evento presumibilmente "non gradito" dalla stragrande maggioranza degli utenti e dunque capace di determinare (si spera involontariamente) una nuova, ingiustificata *discriminazione*, questa volta potenzialmente di massa. Sì, perché di questo si tratta: per soddisfare l'istanza legittima di un *singolo* – ammesso, s'è visto, che fosse realmente tale e non piuttosto un'astratta esigenza ideologico-collettiva di principio, celata dietro la fragile coscienza di due minori – si è creata una discriminazione odiosa per tutti gli altri compagni dei due ragazzi (che pare fossero contrari alla rimozione), discriminazione i cui effetti vanno ben oltre il caso di specie. Ed è difficile pensare che la Corte non abbia immaginato le conseguenze della propria decisione.

³² Sulle quale v. Aa. Vv., *Riflessioni sulle sentenze 348-349/2007 della Corte costituzionale*, a cura di C. Salazar e A. Spadaro, Milano Giuffrè, 2009.

³³ «5000 € per danni morali oltre a quanto dovuto a titolo d'imposta».

Per altro, non sono mancate discutibili ironie sull'*ipersensibilità* dei due figli della Sig.ra Lautsi, «delicati come una mimosa»³⁴. Ironie a parte – e dunque *autentica* o *indotta* che sia stata l'*ipersensibilità* dei ragazzi alla presenza del crocefisso in aula – è lecito chiedersi qual è, o può essere, l'effetto della presenza di tale simbolo. In questo senso, a caldo, dopo la sentenza, in più dichiarazioni a stampa è stato detto (G. Dalla Torre) che il crocefisso, «quale simbolo passivo [...] non costringe la coscienza di nessuno». Naturalmente si può discutere questa tesi, ma è un fatto che il crocefisso, quando c'è, di solito viene letteralmente ignorato dalla stragrande maggioranza degli studenti, cui comunque non arreca alcun disturbo. Insomma, la presunta violazione della sensibilità religiosa dello studente, credente non cristiano o non credente *tout court*, è fenomeno rarissimo. Ma certo non può essere questo, in sé, l'argomento determinante per contestare la decisione.

È evidente, infatti, che la coscienza del singolo non deve, non può, venire a patti con il principio maggioritario (la forza dei numeri), ed è altresì evidente che – se la Corte non avesse avuto a sua disposizione altri mezzi per far fronte al problema – forse la rimozione *sic et simpliciter* avrebbe avuto un senso, a rigida difesa del diritto individuale. Ma, come presto si dirà meglio, quella percorsa non era l'unica via. Appare invece come la strada peggiore, perché la più semplice *giudiziariamente*, ma la più sbagliata *costituzionalmente*: in quanto esattamente speculare all'obbligatorietà (parimenti incostituzionale) del simbolo, essa appare una via di rifiuto e opposizione, di conflitto ed esclusione.

La situazione che si è creata è paradossale: la presenza del simbolo ordinariamente lascia indifferenti i più; tuttavia, se qualcuno legittimamente ne richiede la rimozione quale segno (in qualche modo violento) di confessionismo, i più reputano la rimozione un atto (in qualche modo) violento. Il fatto che tale simbolo in teoria non avrebbe dovuto esserci, e che dunque la sua presenza possa essere considerata da qualcuno una violenza, non cancella il dato che anche la sua rimozione sia vissuta, in questo caso dai più, come una violenza. Nonostante l'*oggettiva* diversità di presupposti, sembra giusto, ed è giuridicamente ragionevole, tener conto della sensibilità *soggettiva* di "tutti".

Come negare, infatti, che il bene di un singolo *non* può determinare il danno di tutti gli altri? Si può, ovviamente, discettare dell'effettiva gravità di tale danno – e chi scrive *retro* ha già indicato i vantaggi di un'eventuale rimozione (in termini di astratta laicità dell'ordinamento e persino di purezza teologica della testimonianza cristiana) – ma certo non si può porre su un piano diverso l'istanza dichiarata del *singolo* (contraria) rispetto a quella dichiarata di tutti gli *altri* (a favore), che vanno, a loro volta, *uti singuli* considerati. Insomma: le diverse esigenze dei compagni sono parimenti rispettabili e, dunque, *assiologicamente* di pari significato e rilevanza. È vero, come ci ha ricordato la Corte costituzionale, che il dato quantitativo-numerico non può essere, da solo, scriminante, ma certo non può essere, com'è accaduto in questo caso, *del tutto* ignorato.

È ben noto, essendo già stato abbondantemente sottolineato dalla dottrina, il tratto intrinsecamente aggressivo e ambivalente di ogni simbolo, che insieme contestualmente unisce, chi in esso si riconosce, e divide, chi invece in esso non si identifica³⁵. Ma proprio per questa ineliminabile ambivalenza dei simboli, nella sfera pubblica occorre accostarsi ad essi con grande delicatezza e prudenza. Si badi: non solo nell'*uso*, ma anche nel *dis-uso* (*rimozione*)!

Scegliendo appunto e seccamente per la rimozione, i giudici di Strasburgo – come in ogni decisione *tranchant* (che butta il bambino insieme all'acqua sporca) – hanno rinunciato incomprensibilmente ad ogni forma di *bilanciamento* e hanno operato una vera propria *discriminazione*, la quale però, mentre prima toccava "solo" i due giovani figli della Sig.ra Lautsi, ora riguarda "i più". Ma

³⁵ Fra gli altri: L. Lombardi Vallauri, *Simboli e realizzazione*, in Aa. Vv., *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, a cura di E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo, Bologna Il Mulino, 2005, 14; E. Dieni, *Simboli, religioni, regole e paradossi*, in www.olir.it; A. Morelli A., Porciello A., *Verità, potere e simboli religiosi*, Comunicazione al Convegno AIC su *Problemi della laicità agli inizi del secolo XXI*, Napoli 26-27 ottobre 2007.

³⁴ Così, in un pezzo per altro molto bello, di C. Magris, *Il Crocefisso, simbolo di sofferenza che non può offendere nessuno*, in *Corriere della Sera*, 7 nov. 2009, 10.

l'applicazione della giustizia, anche nel quadro del sistema di giustizia della Convenzione europea, non è, non può essere, un semplice rovesciamento delle posizioni (e del danno che ne consegue).

Sicché, prendendo a prestito arditamente la terminologia adottata in altra e ben diversa sede (comunitaria), forse in questo caso potremmo parlare di una "discriminazione alla rovescia" o *reverse discrimination*: non nel senso di un indesiderato auto-effetto dannoso per chi applica il diritto, ma nel senso che, per evitare una discriminazione di un singolo, si rischia di creare un'ingiustificata discriminazione di *altri* singoli (effetto certo non desiderato, né desiderabile). Il fatto poi che gli *altri* singoli, messi insieme, compongano una maggioranza, paradossalmente crea problemi, perché ovviamente i diritti della maggioranza sono quelli che meno stanno a cuore ai costituzionalisti (di solito alle prese con i diritti delle minoranze o del singolo)³⁶. Tuttavia, si noti, qui non sono in gioco i diritti della maggioranza in senso stretto – comunque anch'essi meritevoli di tutela giuridica e conformi allo spirito democratico della Convenzione europea – ma, sempre e soltanto, diritti e sensibilità *individuali*. Dunque, più che mai in un caso del genere, occorre ricorrere alle tecniche del *bilanciamento*.

In questo senso la decisione, oltre che *irragionevole*, appare addirittura "contraddittoria", perché la soluzione adottata è *escludente* e non *includente*, e dunque in contrasto con gli stessi obiettivi indicati dalla Corte, che testualmente invoca invece un ordinamento capace di «assicurare un ambiente scolastico aperto in grado di favorire l'inclusione piuttosto che l'esclusione, indipendentemente dell'origine sociale degli scolari, delle convinzioni religiose o dell'origine etnica. La scuola [...] dovrebbe essere un luogo di incontro tra le diverse religioni e convinzioni filosofiche, luogo nel quale gli scolari possano acquisire conoscenze sulle rispettive (*respectives*) convinzioni e tradizioni». Ora, francamente non sembra che – in una scuola pubblica, in cui comunque per principio si impartisce un insegnamento laico – la rimozione del crocefisso, gradito ai più, elimini l'ostacolo che rende possibile tale "incontro fra diverse religioni e convinzioni filosofiche" (*lieu de rencontre de différentes religions et convictions philosophiques*). Può accadere che talvolta, *eccezionalmente*, sia così, ma non ci sembra che questa possa considerarsi la risposta *sempre* ed automaticamente più saggia.

Soprattutto la Corte di Strasburgo dovrebbe riconoscere (e invece non l'ha fatto, nel caso dei simboli religiosi indossabili dagli studenti) che non è l'assenza, ma solo la presenza pluralistica di tali simboli che rende possibile l'incontro/dialogo auspicato. Naturalmente, nella fattispecie, il problema si sposta dal (possibile) pluralismo dei simboli che portano gli alunni al (necessario) pluralismo dei simboli presenti nell'aula. Invece, la via-soluzione "generalizzata", scelta da Strasburgo, della totale assenza simbolica (per il singolo e nell'ambiente), quale strumento preferenziale dell'incontro interculturale, è a dir poco miope.

In questa prospettiva, desideriamo ancora una volta rimarcare il fatto che la Costituzione – quale ricordata *meta-etica pubblica* che rende possibili le altre etiche individuali e collettive – non è neutra, ma *assiologicamente* ben orientata: «l'*etica pubblica costituzionale* non esiste in sé, in modo astratto e neutrale, per le chiare ma molteplici radici assiologiche del costituzionalismo (illuminismo, liberaldemocrazia, personalismo, solidarismo, ecc.), che inevitabilmente la caratterizzano, e perché essa è il frutto di un "compromesso" voluto dai consociati fra gli altri tipi di etiche esistenti, da cui essa trae regole e principi considerati superiori e, per convenzione, a tutti comuni [...] insomma, le Costituzioni sono "di tutti" (*etica pubblica generale*), ma non sono "vuote" (*politicamente neutre*)»³⁷.

³⁷ Cfr. A. Spadaro, Costituzionalismo versus populismo (Sulla c.d. deriva populistico-plebiscitaria delle democrazie costituzionali contemporanee), in Aa.Vv., Scritti in onore di Lorenza Carlassare, Napoli Jovene, 2009, 1999 ss..

³⁶ Sottolinea il ruolo anti-maggioritario della Corte EDU, opportunamente proprio in questo caso secondo l'A., spec. S. Mancini, *La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti*, in corso di stampa in *Giur. cost.*, n. 5/2009, nonché in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/libertadiritti/Mancini.pdf.

Né si può fingere di ignorare che quando «l'umanesimo laico diviene esso stesso una religione, i conflitti tra laicità e religione finiscono con l'assomigliare a conflitti tra diverse religioni, in cui lo Stato, che non può più rifugiarsi nella distinzione tra sfere chiaramente distinte, finisce inevitabilmente con il prendere posizione»³⁸. Dietro la sentenza Lautsi si celerebbe «una concezione strettamente razionalistica e neo-positivistica del diritto» e, dunque, «una forma rovesciata di religiosità»³⁹.

Insomma, la semplice cancellazione/rimozione del simbolo-crocifisso non è indice, come si illudono (o comunque dichiarano) i giudici di Strasburgo, della neutralità confessionale (neutralité confessionnelle) di un ordinamento, che comunque, in sé, non è, né può essere, assiologicamente neutrale. Purtroppo tale vuoto è solo apparente, non è tale, perché drammaticamente pieno di altro, di un "altro" che ha una violenza simbolica almeno pari a quella che pretende di cancellare. Si procede in tal modo a una «costituzionalizzazione del vuoto pedagogico-simbolico [...] una sorta di neo-iconoclastia di matrice umanitaria», che potrebbe rischiare di portare alla «totale assenza della religione dalla sfera pubblica»⁴⁰.

Sia chiaro: non intendiamo far dire alla sentenza ciò che essa non dice, secondo l'approccio metodologico pessimistico del c.d. "piano inclinato" – che da essa vorrebbe far derivare logicamente la rimozione del crocefisso da tutti i luoghi pubblici: assunto prima già contestato – ma è evidente che gli obiettivi di "scambio/contaminazione" religioso-culturale che pure la decisione auspica non siano correttamente e coerentemente perseguiti. Anche questo è un rilevante elemento di irragionevolezza della sentenza, nel senso della sua intrinseca incoerenza, in particolare sotto il profilo specifico della sproporzionatezza e inadeguatezza dei "mezzi" predisposti (rimozione) rispetto ai "fini" dichiaratamente perseguiti (*incontro* fra diverse realtà culturali e religiose).

Sembra lecito chiedersi il perché di una soluzione così netta ed escludente, soprattutto di fronte alla disponibilità invece *includente* della ricorrente verso l'integrazione di altri simboli religiosi.

Ovviamente svolgere le funzioni di giudice della Corte EDU comporta immani difficoltà e l'acquisizione di una non comune sensibilità giuridico-politica costituzionale e internazionale, che sicuramente chi scrive non possiede. È dunque con sincera umiltà che dichiariamo una netta sensazione: ad inseguire il politically correct a tutti i costi, come sembrerebbe essere stato fatto in questo caso, non se ne ricava nulla di buono. L'impressione, piuttosto, è che, pur approvata all'unanimità la decisione, i suoi effetti siano sfuggiti di mano agli estensori, o non siano stati valutati a sufficienza e per intero dagli stessi, perché slegati da qualsivoglia percepibile e concreta attività di bilanciamento.

8. La sentenza Lautsi sembra contestabile – oltre che per intrinseca incoerenza (rapporto mezzi/fini) e irragionevolezza (sproporzione dei mezzi usati che determina una contraddittoria reverse discrimination, nella particolarissima accezione che si è spiegata) – anche per un altro, decisivo aspetto: la mancata applicazione della dottrina del c.d. margine di apprezzamento, che tende a rispettare le *tradizioni costituzionali* dei singoli Stati.

Per quanto notoriamente tale dottrina sia incerta e contestata, alla luce del timore di una protezione differenziata e disomogenea dei diritti, certo lascia perplessi il mancato ricorso da parte della Corte al suo tradizionale self-restraint in una materia così delicata, che esige naturalmente il riconoscimento agli Stati di una maggiore libertà di azione e di manovra. Nel caso di specie, addirittura, emerge impellente l'esigenza che il riconoscimento in realtà vada al di là dell'astratta e macro-

http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/autorecensioni/0022_mancini.pdf.

Così P. Ostellino, Quando si offende il senso comune, in Corriere della Sera, 7 nov. 2009, 57.

³⁸ Cfr. l'auto-recensione di S. Mancini, Il potere dei simboli, i simboli del potere: laicità e religione alla prova del plu-Padova Cedam,

⁴⁰ M. Ricca, Chi vuole il crocifisso? Domande semplici, democrazia interculturale, fede personale, in http://www.statoechiese.it/index.php?option=com content&task=view&id=306&Itemid=40.

sociale dimensione statale, per giungere al livello dell'autonomia, oggi costituzionalmente protetta, di istituzioni infra-statali di natura micro-sociale (scuole, classi).

Inoltre, nel dubbio che si possa parlare di veri e propri *standard* europei in materia (il principio di laicità essendo declinato in forme assai diverse), specularmente cresce, nel settore considerato, la discrezionalità nazionale, nel senso che le autorità nazionali godrebbero di una *better position* rispetto al giudice internazionale, con tutto quel che ne dovrebbe conseguire (e che i giudici di Strasburgo sembra abbiano dimenticato).

Insomma, l'idea è che – giuocando fra teoria del *margine di apprezzamento*, criteri di *interpretazione giurisdizionale* e rispetto da parte della Corte del *consensus standard* nell'interpretazione delle *clausole d'interferenza* nazionali all'esercizio delle libertà – in questo caso la Corte di Strasburgo avrebbe potuto ammettere, senza troppa sofferenza, una deroga al (o una limitazione della portata del) diritto convenzionale.

Perché non è stato così? Forse è per il ricordato carattere esemplare che la decisione vorrebbe rivestire nei confronti di un Paese giustamente "sotto osservazione" dal punto di vista del rispetto del principio di laicità? Se è così, le conseguenze sono state ben diverse da quelle sperate e, comprensibilmente, l'effetto finale rischia di rivelarsi un *boomerang* per i fautori di una maggiore laicità dello Stato italiano.

In ogni caso, la Corte EDU in questa vicenda sembra ignorare che «una Carta di diritti sovranazionale (come in una certa misura era ed è anche CEDU) [...] non può efficacemente essere imposta "dall'alto"», dovendosi invece sempre tener conto delle diverse sensibilità e delle prassi dei singoli Stati, in breve: del «metodo "storico", ovvero la necessaria apertura del diritto alle vicende della vita»⁴¹.

Tirando le fila delle riflessioni sul punto, purtroppo sembrerebbe che, in materia di laicità, la Corte EDU si mostri non rispettosa del margine di apprezzamento dei modelli nazionali di laicità (*«le marge d'appréciation laissée aux Etats pour limiter la liberté de religion»*), ma, si badi, solo a senso unico (...*laicista*?). Ciò trova conferma, per esempio, nel fatto, già ricordato, che essa non ha mai condannato quei Paesi (Francia e Turchia) che pongono il divieto per gli studenti di usare/indossare i simboli religiosi in luoghi pubblici, situazione che in gran parte d'Europa invece apparirebbe, ed appare, grottesca e illiberale. Dunque, forse è possibile cominciare a parlare di un singolare orientamento intransigente e ultralaico della Corte EDU in materia⁴².

9. Se è vero che l'effetto *diretto* della pronuncia CEDU riguarda solo il caso deciso, è pure vero che una decisione di condanna – come nel caso della sentenza Lautsi – determina anche l'obbligo *indiretto* o di risultato, in capo allo Stato, di adottare tutte le misure individuali o generali per rimuovere la violazione sanzionata. L'importanza attuale di tale "più ampio" obbligo indiretto dello Stato nazionale discende non solo dal «pericolo di una monetizzazione *tout court* delle responsabilità per mancato rispetto dei diritti dell'uomo»⁴³, ma – oggi più che mai – dal vincolo che nasce dall'art. 117, I c., Cost. riformato dalla novella costituzionale del 2001 e confermato dalla giuri-sprudenza costituzionale prima ricordata⁴⁴.

⁴² Approfondimenti giurisprudenziali, cui si rinvia, sono in S. Kermiche, *L'interdiction de crucifix dans les écoles publiques; une décision contraire au principe de laïcité italien?*, in <u>www.federalismi.it.</u>, 2009, la quale riconosce l'atteggiamento della Corte quale «position tranchée», ma complessivamente non sorprendente.

⁴³ Così B. Randazzo, Giudici comuni e Corte europea dei diritti, in Aa. Vv., La Corte costituzionale e le Corti d'Europa, cit., 285.

⁴¹ Così F. Donati e P. Milazzo, *La dottrina del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei dritti dell'uomo*, in Aa. Vv., *La Corte costituzionale e le Corti d'Europa*, a cura di P. Falzea, A. Spadaro, L. Ventura, Torino Giappichelli, 2003, spec. 114 s..

⁴⁴ Sulla, purtroppo tradizionale, incapacità italiana di ottemperare agli obblighi derivanti dalle pronunce CEDU, cfr., per es.: F. Cortese - S. Mirate, *La CEDU e il crocifisso: prodromi, motivi e conseguenze di una sentenza tanto discussa*, in http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti forum/paper/0167 cortese mirate.pdf)

Cosa succederà, a questo punto, anche per evitare nelle scuole italiane uno stillicidio, inevitabilmente polemico e conflittuale, di altri "casi Lautsi" (per quanto pochi possano essere se, come pare, l'84 % degli alunni si dichiara favorevole a mantenere il crocefisso)?

Accenniamo di seguito alla posizione dei diversi attori: Governo, Magistratura, Corte costituzionale, Parlamento.

Il Governo.

Innanzitutto, il ricorso governativo alla *Grande Chambre*, comprensibile e legittimo, dovrà essere fondato su motivi più plausibili (che dunque non abusino del concetto di *identità* nazionale) e senza invocare argomenti risibili (come quello, davvero assurdo, presentato in occasione del procedimento Lautsi: «un compromis avec les partis d'inspiration chrétienne représentant une part essentielle de la population et le sentiment religieux de celle-ci»). In particolare, il Ministro della Pubblica Istruzione – in attesa e quale anticipazione di una legge ad hoc – dovrà emanare una circolare, ben diversa dalla precedente 45, che attribuisca ai dirigenti d'istituto il compito di trovare una soluzione bilanciata, caso per caso, facendo attenzione a non creare pericolose discriminazioni legate alla formazione di classi "con" e "senza" il crocefisso (meccanismo che probabilmente violerebbe il principio del pluralismo scolastico e dello scambio/confronto culturale all'*interno* della stessa classe).

La Magistratura.

Fermo restando che, in qualche modo, forse anche i giudici amministrativi hanno una parte di responsabilità nel non aver risolto in modo ragionevole *prima* il caso, attraverso una decisione coraggiosamente creativa e inclusiva, oggi essi hanno tre possibilità: *a*) essendosi rivelato vano il precedente ricorso alla Corte costituzionale (per l'assenza di una disposizione di rango legislativo che legittimi direttamente e inequivocabilmente l'obbligatorietà del crocefisso), potrebbero finalmente annullare i regolamenti del 1924-28, adeguandosi così direttamente alla pronuncia della Corte EDU, che certo prevale sulle fonti meramente regolamentari interne⁴⁶; *b*) nell'ipotesi in cui il governo ignori/contesti tali decisioni dei giudici amministrativi – recettive della sentenza Lautsi – sollevare conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale⁴⁷; oppure *c*) ravvisando un perdurante contrasto fra le norme (direttamente regolamentari e indirettamente legislative) dell'ordinamento italiano e quelle CEDU, siccome autorevolmente interpretate dai giudici di Strasburgo, rimettere di nuovo la q.l.c. alla Corte, sperando in un mutamento della giurisprudenza costituzionale, stimolato proprio dalla sentenza Lautsi.

La Corte costituzionale.

Se la problematica qui esaminata si dovesse riproporre alla Corte – che anche a noi sembra essere stata reticente/latitante in passato⁴⁸, confidando troppo nei risultati affidati al sindacato diffuso di costituzionalità sulle disposizioni regolamentari⁴⁹ – essa, a sua volta, può percorrere due strade: *a*) nel caso sia chiamata a giudicare nella ricordata sede del conflitto fra poteri (governo-giudici), non potrà sottrarsi ad accertare direttamente la competenza dei giudici e indirettamente potrà fare una sentenza-monito rivolta al tandem Governo-Parlamento che sproni entrambi all'adeguamento dell'attuale normativa alla recente giurisprudenza della Corte EDU, s'intende: in chiave "nazionale"; *b*) se invece viene chiamata a giudicare in via incidentale della legge⁵⁰, è auspicabile che essa, *re melius perpensa*, questa volta non sfugga al suo compito di dichiarare le disposizioni esaminate, nel loro significato vivente, illegittime, ma non con un declaratoria secca, come pure qualcuno vor-

⁴⁶ In questo senso F. Cortese - S. Mirate, *op. et loc. cit.*, nonché, sembrerebbe, L. Maratea, *Il crocifisso nelle aule scola*stiche. Un illecito senza danno? Qualche riflessione in margine al caso <u>lautsi c. italia</u>, inhttp://www.giurcost.org/studi/index.html.

⁴⁸ Cfr. A. Pugiotto, Sul crocifisso la Corte pronuncia un'ordinanza pilatesca, in forum online di Quad. cost., 2005.

⁴⁵ N. 2666/2002.

⁴⁷ Per la quale v. *infra*, più avanti.

⁴⁹ Cfr. S. Lariccia, *Garanzie e limiti della giustizia italiana per l'attuazione del principio di laicità*, in http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/laicita/lariccia.html.

Artt. 159, 190 e 676 del T.U., d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

rebbe, bensì con una saggia e meditata sentenza *additiva di principio*: «nella parte in cui non prevedono, in caso di contestazione del crocifisso, che si cerchi una soluzione "concordata" nei singoli istituti (quindi, variabile di volta in volta), con la partecipazione di tutti i soggetti interessati», ossia alunni, genitori, docenti, ecc.⁵¹.

Il Parlamento.

Nell'indecoroso rimbalzo di responsabilità cui abbiamo assistito – dal legislatore, che omette di emendare la legge, ai giudici che, nel dubbio, si rivolgono alla Corte costituzionale, la quale sceglie di non scegliere, rinviando la questione ancora ai giudici – la palla ritorna, inevitabilmente, al potere legislativo che, ora più che mai, dovrebbe assumersi le proprie responsabilità e finalmente disciplinare *secundum Constitutionem* la materia del crocifisso, e in genere dei simboli religiosi, nei luoghi pubblici, segnatamente – ma non solo – nelle aule delle scuole elementari e medie inferiori, individuando una *bilanciata* soluzione "nazionale" che, contemperando doverosamente e costituzionalmente i diritti del singolo con quelli di maggioranza, cerchi un *ragionevole* equilibrio capace di non scontentare nessuno. Ma ovviamente non importa se, alla fine, il prodotto legislativo lascerà parzialmente insoddisfatto qualcuno: per esempio, i più intransigenti giudici della Corte di Strasburgo e una parte, quella più conservatrice, della gerarchia della Chiesa cattolica.

Bisognerà prendere atto almeno di tre dati: *a*) della presenza, in Italia (ma dovrebbe dirsi in Europa), di un altissimo numero di simboli religiosi – in luoghi pubblici, anche destinati all'istruzione – legati a *consuetudini radicate* e venerati, graditi, o comunque generalmente non sgraditi, dalla maggioranza della popolazione⁵²; *b*) del principio costituzionale di autonomia scolastica (art. 117, III c.); *c*) comunque della necessità di pervenire non a discipline astratte, ma a soluzioni bilanciate e legate al caso concreto. Alla luce di questi tre presupposti, il legislatore dovrà scartare, nell'ipotesi di conflitto, le due soluzioni più estreme e semplicistiche, anch'esse rigidamente *tranchants*: voto a maggioranza o diritto di veto del singolo, per ovvie ragioni che qui nemmeno si elencano.

Ne consegue, quale sbocco naturale, che il legislatore dovrebbe invece individuare, quale soluzione "generale" e fermo restando il crocefisso, quella accorta del rinvio a scelte da effettuare, volta per volta, in ogni istituto scolastico *case by case*, tutt'al più, secondo alcuni, mediante la previsione di un semplice «schema di coordinamento degli interessi»⁵³. In sostanza, si tratta della scelta c.d. "bavarese", come è stata chiamata, forse per la prima volta, da S. Ceccanti⁵⁵.

Sia chiaro: la c.d. soluzione bavarese non è una meravigliosa panacea di tutti i mali. Qualcuno potrebbe obiettare che, in tal modo, si finisce col privilegiare *per legge* un simbolo religioso rispetto agli altri, il che potrebbe contrastare con l'art. 8, 1 c., Cost. L'obiezione sarebbe corretta, ma è pure vero che esiste un concordato con la Chiesa cattolica e, soprattutto, purtroppo (confessiamo: purtroppo) esiste anche l'art. 7, di cui – senza derogare all'eguaglianza dei culti – certo non si può ignorare la rilevanza costituzionale, *rebus sic stantibus*. Insomma, pur senza entusiasmo, il modello bavarese sembra il minor male per un Paese come "è" *l'Italia*, per come essa è realmente – per quella che fin qui è la sua ...tradizione costituzionale – non per come i laici più equilibrati e i credenti più illuminati vorrebbero che fosse. Tanto per intenderci, con un esempio estremo, credo che nessun costituzionalista sceglierebbe in astratto un capo dello Stato monarchico, ma un sano reali-

⁵¹ Cfr., sul punto, le acute notazioni di C. Panzera, «Juristen böse Christen»? *Crocifisso e scuole pubbliche: una soluzione "mite"*, in Aa.Vv., *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. Bin-G. Brunelli-A. Pugiotto-P. Veronesi, Torino Giappichelli, 2004, spec. 257.

⁵² Ma *contra*, sulla rilevanza del punto, G. Brunelli, *op. cit.*, spec. 310 s..

⁵³ Cfr. E. Rossi, *Laicità e simboli religiosi*, in Aa. Vv., *Annuario 2007. Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, cit., 374.

⁵⁴ L. approvata il 23 dicembre 1995 dalla Camera del *Land* della Baviera, entrata in vigore il 1° gennaio 1996, in seguito alla sentenza del *Bundesverfassungsericht* del 16 maggio 1995.

⁵⁵ Cfr. Id., *E se la Corte andasse in Baviera*?, in Aa. Vv., *La laicità crocifissa*?, cit., 1 ss., sulla cui scia – nella stessa sede – v. gli interventi di M. Cartabia, I. Nicotra, C. Panzera, S. Prisco e D. Tega; ma v. pure A. Barbera, su *Avvenire*, suppl. Bologna, 8 nov. 2009.

smo induce i nostri migliori colleghi inglesi a prendere atto della realtà in cui vivono, senza stracciarsi le vesti (e preoccupandosi di ben altri, più gravi, problemi).

Appare quindi apprezzabile che, ora, proprio i senatori Ceccanti, Chiti, Chiaromonte, Del Vecchio, Giaretta, Lumia, Maritati, Pinotti, Tonini e Treu abbiano presentato un disegno di legge – analogo a quello bavarese e conforme alla recentissima sentenza del Tribunale Superiore di Giustizia della comunità autonoma spagnola di Castilla y Leon⁵⁶ – in un articolo unico e del seguente tenore: «1. In considerazione del valore della cultura religiosa, del patrimonio storico del popolo italiano e del contributo dato ai valori del costituzionalismo, come segno del valore e del limite delle Costituzioni, in ogni aula scolastica, con decisione del direttore didattico o del preside, è affisso un crocifisso. 2. Se l'affissione del crocifisso viene contestata per motivi religiosi o di coscienza da chi ha diritto all'istruzione, il direttore didattico o il preside, sulla base del principio di autonomia scolastica, nel rispetto dei principi di tutela della privacy e di non discriminazione nonché tenendo conto delle caratteristiche della comunità scolastica, cerca un accordo in tempi brevi, anche attraverso l'esposizione di ulteriori simboli religiosi. 3. Se l'accordo non si raggiunge, nel rispetto dei medesimi principi, egli adotta, previo parere del Consiglio di Circolo o di Istituto, una regola per il caso singolo che operi un giusto contemperamento delle convinzioni religiose e di coscienza di tutti i soggetti coinvolti e che realizzi il più ampio consenso possibile». Incidenter si rileva che tale disegno di legge forse potrebbe essere snellito linguisticamente e perfezionato terminologicamente: per es. i direttori didattici e i presidi ormai da anni si chiamano "dirigenti scolastici".

Non convincono invece gli argomenti, che sembrano provare troppo, secondo cui in tal modo verrebbe lesa la *privacy* degli alunni⁵⁷ e la scuola diventerebbe un "supermercato delle religioni"⁵⁸, visto che già oggi tutti gli alunni possono non esternare le loro preferenze religiose o, viceversa, possono portare/indossare i più diversi simboli religiosi.

In ogni caso, bisogna essere realisti e procedere per esclusioni, fermo restando che – come vedremo – in un campo come questo, nessuna soluzione può essere perfetta e indolore. Proviamo a riassumere: 1) il mantenimento del simbolo, *sic et simpliciter*, appare di dubbia costituzionalità (in quanto appare privilegio confessionale) e certo ormai non è più possibile dopo la sentenza Lautsi; 2) a sua volta, la rimozione *tout court* del simbolo, soluzione in astratto migliore, si rivela però in concreto semplicistica; essa ricorda la formula *fiat iustitia et pereat mundus* e rischia di generare più problemi (di violazione di sensibilità soggettive) di quanti non ne risolva; 3) la soluzione bavarese, ossia il mantenimento del simbolo, lasciando ai dirigenti d'istituto la facoltà – previo accertamento con i diretti interessati – di trovare soluzioni *ad hoc* caso per caso, pur ragionevole ed inclusiva, costringe il singolo, che non vuole l'esclusività del crocefisso, ad "esporsi" (si pensi al piccolo musulmano in una classe del profondo Nord Italia leghista) e comunque non sembra risolvere con chiarezza il problema del non credente; 4) la previsione, per quest'ultimo, del diritto di apporre, accanto al crocefisso, la scritta «*Le divinità non esistono*» ⁵⁹ potrebbe apparire una presunzione di verità assoluta forse troppo offensiva per tutti gli (altri) credenti, quale che sia il culto professato.

Non resta, a questo punto, che una soluzione "moderata" e "mista", che cerchi di tener conto di tutti gli aspetti considerati, e si articoli in un quadro normativo *generale* e una possibile integrazione *locale*, nel senso che segue. Si potrebbe:

quale disciplina *generale*, quindi uniforme, in tutte le classi elementari e medie inferiori, mantenere, in ogni aula, il crocefisso, ma accanto ad esso prevedere l'obbligo di affissione, insieme, di: *a*) un tabellone con i simboli di tutte le principali confessioni religiose, adeguatamente predisposto dal legislatore; e *b*) una dichiarazione, anch'essa predisposta dal legislatore, che attesti la laicità dello Stato e del suo insegnamento, eventual-

⁵⁶ 15 dicembre 2009, dunque successiva alla sentenza Lauti.

⁵⁷ R. Tosi, I simboli religiosi e i paradigmi della libertà religiosa come libertà negativa, in Aa.Vv., La laicità crocifis-sa?, cit., 306 ss..

⁵⁸ Cfr. S. Rodotà, *La guerra identitaria del crocefisso*, in *La Repubblica* del 17 novembre 2009.

⁵⁹ Come, in extremis, propone M. Ricca, op. et loc. cit..

- mente ricordando la giurisprudenza costituzionale in merito e il testo dell'art. 19 sulla libertà di religione, magari accompagnato dalla precisazione anche del suo versante negativo (il "diritto a non credere");
- quale integrazione *locale*, prevedere che i dirigenti di istituto previa cooperazione e intesa di tutti i soggetti interessati (genitori, studenti, insegnati, ecc.) possano eventualmente *integrare*, di volta in volta, il tabellone dei simboli religiosi, con ulteriori segni d'identità religiosa. Dovrebbe pure immaginarsi la possibilità, nei casi più estremi, di rimuovere crocefisso e tabellone, lasciando solo la dichiarazione sulla laicità dello Stato e la libertà di religione, ma ciò esclusivamente nel caso di consenso unanime degli interessati.

L'obiettivo evidente di tale articolata ipotesi di normazione è soprattutto quello, squisitamente formativo e pedagogico, di realizzare la più ampia e corretta informazione possibile in materia religiosa degli alunni e il più libero dialogo interculturale fra gli stessi, contemporaneamente nel rispetto delle tradizioni esistenti (di solito ricondotte, per un verso o per l'altro, all'art. 7 Cost.) e del pluralismo costituzionale (essenzialmente fondato, in merito, sull'art. 8 Cost.). Si auspica, in questo quadro, anche un'adeguata formazione dei dirigenti d'istituto e degli insegnanti, attraverso opportuni ausilii ministeriali.

Ovviamente ci rendiamo conto che pure tale ipotesi di *compromesso* – equilibrata e sulla carta subito condivisibile – appare abbastanza illuministica ed è probabile, se effettivamente promossa, che paradossalmente scontenterebbe molti: insegnanti costretti a studiare e spiegare, genitori tradizionalisti e genitori non cristiani che vorrebbero tutti i simboli nello stesso tabellone, atei, ecc. Se dunque l'abbiamo avanzata – in luogo della mera rimozione, soluzione più razionale e comoda – è per evitare che il "rimedio Lautsi", generalizzato, si riveli peggiore del male, ossia per evitare due danni: a) la lesione della sensibilità di chi veramente non desidera la rimozione; b) lo scatenarsi di un'ennesima, assurda "guerra di religione" in Italia. Solo per questo non ci è sembrato del tutto inutile prospettarla, quale possibile primo passo verso una soluzione *reale* e *ragionevole* del problema, che non escluda all'occorrenza anche la rimozione del crocefisso (ove considerato scoria insopportabile imposta dal fascismo in un ordinamento non più confessionale), ma senza imposizioni dall'alto e con le necessarie integrazioni particolari-locali di tipo *inclusivo*.

Inoltre – una volta intrapresa la strada del disegno di legge – converrebbe anche prevedere una qualche disciplina sulla presenza dei simboli religiosi in genere negli *altri* luoghi dove vengono esercitate pubbliche funzioni, anche se certo si tocca un punto particolarmente complesso, che richiederebbe considerazioni qui ed ora impossibili. Si pensi al caso dello scrutatore rifiutatosi di prestare l'ufficio cui era stato chiamato perché nel seggio presso il quale era stato nominato – un'aula scolastica – era presente un crocifisso che non era stato possibile rimuovere⁶⁰. O si pensi pure, e in particolare, ai tribunali, dove spesso tale simbolo è collocato in modo molto discutibile: *in faccia* agli imputati, piuttosto che ... *di fronte* ai giudici. In ogni caso, in tali sedi – salvo la presenza di crocefissi di natura artistica – dovrebbe esserne prevista la rimozione, onde non si confonda in alcun modo la giustizia umana con quella divina. O si pensi, infine, agli ospedali, dove può essere considerato addirittura come «una forma di estrema arroganza imporre a chi è debole ed impaurito, magari trovandosi a fronteggiare il momento forse più difficile di ogni vita, un simbolo che non gli appartiene»⁶¹.

10. In conclusione – pur riconoscendo in astratto l'opportunità che non vi sia, *da solo e obbliga-toriamente*, un simbolo religioso in una struttura educativa pubblica, soprattutto frequentata da minori – confessiamo che facciamo fatica a percepire un'influenza *nefanda* della presenza del semplice crocefisso, su chicchessia e ovunque esso si trovi, trattandosi di un'immagine di un uomo soffe-

 $^{^{60}}$ Assolto dalla Cass., 1 marzo 2000, n. 439.

⁶¹ Così R. Tosi, op. cit., 308.

rente che *subisce* e *non fa* violenza, la quale mai potrebbe, o dovrebbe, essere ridotta a simbolo aggressivo: di un'identità nazionale o di una cultura definita.

In questo senso, ben diversa e opportunistica, per tacer d'altro, appare la dichiarazione di Adel Smith, presidente dell'Unione musulmani d'Italia: «Una sentenza così era inevitabile [...] non si può opprimere tutte le altre confessioni esibendo un simbolo di una determinata confessione». Posto che il verbo "opprimere" sembra spropositato, dovrebbe indurre a riflessione il non trascurabile numero di studenti musulmani che, invece, frequentano scuole primarie cattoliche, senza ovviamente partecipare ai relativi riti e senza minimamente lamentarsi della ricca panoplia di simboli religiosi cristiani in cui sono quotidianamente immersi. In realtà, la stragrande maggioranza del mondo musulmano, che pure sembra così lontano, è ben più moderato e ha sempre manifestato un profondo rispetto per la figura storica di Gesù – che pure non si crede risorto – e una particolare venerazione per sua madre (di cui addirittura si riconosce la verginità).

Naturalmente, s'è detto e s'è visto, esistono eccezioni e non mancano posizioni estremistiche/integralistiche, sia in chi contesta il crocefisso (da credente non cristiano o da non credente *tout court*), sia in chi pretende di imporlo a tutti quale "modello" culturale-religioso unico perché maggioritario. Quest'ultimo atteggiamento – talvolta di un conformismo perbenista tipico dei sepolcri imbiancati – finisce col ridurre il crocefisso a un simbolo "identitario" *escludente* e non *includente*, svuotandolo del suo significato più autentico, che – s'è detto – dovrebbe essere opposto, di universale *inclusione* fino al lontano per eccellenza: il nemico.

In ogni caso, certo non possono essere le *eccezioni* a determinare la *regola*, né a rimettere in discussione prassi, consuetudini e tradizioni sostanzialmente innocue per tutti, per di più legate a convenzioni culturali di natura ormai universale. Si pensi, senza dimenticare l'esistenza di un calendario ebraico, musulmano e di altre religioni, al fatto che – per esempio e piaccia o no – per convenzione internazionale ormai in tutto il mondo anche il tempo è diviso in due: *prima* di Cristo e *dopo* Cristo. Il crocefisso è, dunque, da circa 2000 anni a questa parte, un simbolo universale con cui bisogna fare i conti, indipendentemente dalla sua connotazione strettamente religiosa, impropriamente ricondotta al *solo* universo culturale occidentale (di cui certo, insieme ad altre *Weltanschauungen*, è radice). In questo senso, aveva perfettamente ragione Natalia Ginzburg quando scriveva «Non conosco altri segni che diano con tanta forza il senso del nostro umano destino. Il crocifisso fa parte della storia del mondo»⁶².

E chiaramente non è facile fare i conti con la storia, soprattutto per coloro che si sono proclamati seguaci proprio di quel Gesù, che continua ad essere tradito per primo dai suoi.

La riflessione che ci sentiamo di trarre, a conclusione di queste sparse e forse confuse riflessioni, è che – nonostante tutto il bene fatto, la predicazione delle beatitudini e il suo carattere dolce e non violento – l'uomo (o il Dio, per i cristiani) rappresentato sul Golgota ha sempre costituito un problema per i potenti, per tutti i potenti: da Erode, a Caifa, a Pilato, a Bonifacio VIII, fino a Hitler, Stalin e ai rappresentanti dei più sofisticati totalitarismi dei nostri giorni. In questo senso, è triste ed emblematico che anche un giurista e un intellettuale del calibro di Hans Kelsen abbia definito Gesù – contrapponendolo al "saggio" e "democratico" Pilato – un «armer Narr», un povero pazzo, evidentemente sfuggendogli la sana funzione eversiva del Nazareno di fronte ad ogni tipo di potere costituito⁶³.

Sì, con questo "povero pazzo" dobbiamo tutti ancora fare i conti. Insomma, Gesù era scomodo ieri, da vivo, e fortunatamente è scomodo anche oggi, pur nella semplice veste di crocifisso immobile, più che mai solo ed indifeso (si noti: a differenza dei suoi più strenui difensori e detrattori).

La nostra opinione è che – per ragioni di buon senso o, se si preferisce, di realismo costituzionale – soluzioni astratte e *tranchant*s (rimozione sempre, rimozione mai) andrebbero escluse, perché de-storicizzate, per optare invece a favore di soluzioni tendenzialmente *inclusive*, *gradualistiche* e

⁶² Cfr. L'Unità del 22.03.1988, ripresa da V. Mancuso, Quanto vale quel simbolo, in La Repubblica, 5 nov. 2009, 1.

⁶³ Sia consentito, sul punto, rinviare al nostro *Contributo per una teoria della Costituzione*, I, *Fra democrazia relativista e assolutismo etico*, Milano Giuffrè, 1994, spec. 187 ss.

locali. In breve: se il crocefisso venisse definitivamente rimosso dalle aule scolastiche, non sarebbe un danno grave, come invece paventa la gerarchia ecclesiastica – rimanendo comunque nel cuore di tutti coloro che credono in lui o a lui guardano con umana pietà – ma se restasse, accompagnato dai simboli delle altre principali religioni, ove occorra integrate localmente, e da una limpida dichiarazione della laicità dello Stato, non solo continuerebbe a non far male a nessuno, ma contribuirebbe ad aiutare ciascuno a riflettere su se stesso e sugli altri/diversi, i quali non necessariamente sono, come voleva J.P. Sartre, l'inferno. Gli altri/diversi non sono tali almeno nella prospettiva proprio di colui che, già si ricordava poc'anzi, è simbolo di un sacrificio d'amore supremo: anche per i propri nemici. Purtroppo constatiamo con una certa amarezza che questo significato universale del crocefisso sembra svanire di fronte a più meschini e diffusi meccanismi identitari, che ovviamente generano corrispondenti, isteriche reazioni.

In ogni caso, che venga rimosso o che resti, rimane sempre scomodo. Troviamo la cosa consolante e francamente facciamo fatica a non scorgere, in questa perenne e inoffensiva *scomodità*, un provvidenziale beneficio per tutti. In questo senso, fortunatamente il Crocefisso – come direbbe J.K. Chesterton – continua a *dare scandalo*.